

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A13022 del 20/12/2012

Proposta n. 26919 del 19/12/2012

Oggetto:

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n. 555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011 e s.s. m.m. e i.i.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura "Investimenti". Campagna 2012/2013.

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n. 555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011 e s.s. m.m. e i.i.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura “Investimenti”. Campagna 2012/2013.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii., recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26-06-2012 con il quale viene delegato, ex art. 166 del r.r. 1/2002, al direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relative, tra l'altro, ai procedimenti relativi all'O.C.M. Vino in applicazione del Reg. (CE) 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l'articolo 103 duovicies;

VISTO il regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 “Investimenti”;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20/09/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 06/05/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20/05/2003;

VISTA la Comunicazione 2004/C 244/02 della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 ed in particolare l'articolo n. 31 riguardante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 04/03/2011, n. 1831 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura Investimenti;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 294 del 10 ottobre 2012 che modifica e sostituisce l'allegato n. 1 del suddetto decreto n. 1831 del 4 marzo 2011;

CONSIDERATO che ai sensi del sopra citato decreto n. 1831 del 04-03-2011 le Regioni determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;

VISTO il Programma Nazionale quinquennale di Sostegno al settore vitivinicolo notificato dal MIPAAF alla Commissione europea con la nota ministeriale 30/06/2008 prot. n. 1488 e ss. mm. e ii.;

VISTE le modifiche al programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo relativo all'annualità 2011 trasmesse alla Commissione europea con nota del MIPAAF prot. n. 6453 del 25 giugno 2010;

VISTA la modifica del PSR approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione scritta avviata il 15 aprile 2011 (nota prot. n. 478/SP) e conclusa il 4 maggio 2011 (nota prot. n. 190099/DA/10/18);

VISTA la Determinazione n. A6682 del 28-06-2011 avente ad oggetto: "Reg. CE 1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. Bandi pubblici DGR 412/2008 e ss. mm. ii. - Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", Bando singolo e Progettazione Integrata Aziendale (c.d. Pacchetto giovani) - Seconda, Terza e Quarta Sottofase temporale -. Approvazione degli elenchi riepilogativi regionali includenti le valutazioni istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto che presentano operazioni, a carattere parziale o totale, riconducibili ad almeno una delle fasi di lavorazione, trasformazione o commercializzazione del prodotto del comparto vitivinicolo";

VISTA la D.G.R. n. 186 del 6-05-2011 con la quale si adotta nella Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura "Investimenti" prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 555/08 e del sopra citato D.M. n. 1831 del 4/03/2011 e si rinvia al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, tra l'altro, l'approvazione di appositi provvedimenti necessari ad attuare la Misura "Investimenti" ivi compresi quelli per la presentazione delle domande;

VISTA la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7-04-2011 avente ad oggetto "Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti";

VISTA la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico n. 26 del 20 maggio 2011 avente il seguente oggetto: "Misura Investimenti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/2009 - Campagna 2010/11";

VISTE le Circolari di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2012.014 del 16-01-2012 e prot. n. ACIU.2012.026 del 24-01-2012 aventi entrambe ad oggetto “*Circolare prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011. Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti. Anticipazione del termine di presentazione delle domande*”;

VISTA la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico n. 29 del 23 luglio 2012 avente ad oggetto “*Misura investimenti del piano nazionale di sostegno vitivinicolo - certificazione antimafia – pagamenti sotto condizione risolutiva – art. 11 DPR 252/98*”;

VISTA la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico n. 41 del 30 Ottobre 2012 avente ad oggetto: “*OCM Unica Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. art.103 duovices. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Misura degli “ Investimenti” della campagna 2012/2013*”

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 3905 del 28-06-2012 avente ad oggetto “*Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2013*” con il quale vengono stanziati per la Regione Lazio €6.757.852,00 per le Misure facenti parte del Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vino di cui €1.100.388,00 per il finanziamento delle domande relative alla Misura Investimenti;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio n. 436682 dell’11-10-2012 inviata al Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari e ad Agea Organismo Pagatore con la quale viene comunicata la rimodulazione della ripartizione dei fondi assegnati alla Regione Lazio nell’ambito della dotazione finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno del Vino nell’anno 2013;

CONSIDERATO che nella sopra citata nota n. 436682 dell’11-10-2012, a seguito di rimodulazione, viene assegnata alla Misura Investimenti la dotazione finanziaria di €2.603.388,12 per l’annualità 2013;

VISTA la Determinazione n. A08351 del 10-08-2012 avente ad oggetto: “*Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. DGR n. 186 del 06-05-2011. Misura Investimenti. Annualità 2012. Approvazione degli elenchi regionali delle domande biennali ammesse, non ammesse e rinunciate. Autorizzazione al finanziamento. Adozione del modello di *Provvedimento di concessione dell’aiuto per investimenti biennali*”;*

CONSIDERATO che, relativamente alle domande biennali già finanziate nel 2012 con la sopra citata Determinazione n. A08351 del 10-08-2012, l’importo da liquidare con la dotazione finanziaria relativa al 2013 è pari a €1.076.012,31 quale somma riconducibile al finanziamento del contributo spettante alla domande biennali ammesse a finanziamento nel 2012 (€1.143.667,93) meno l’importo relativo all’erogazione degli anticipi già avvenuta nel 2012 (€67.655,62);

CONSIDERATO che l’importo disponibile per il finanziamento delle domande annuali presentate nel 2013 è pari a €**1.527.375,81** quale somma ottenuta sottraendo alla dotazione finanziaria di € 2.603.388,12 per l’annualità 2013 l’importo di € 1.076.012,31 di cui sopra;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 comma 6 del DM n. 1831/2011 è necessario che la Regione Lazio adotti i provvedimenti utili per l’applicazione della Misura degli Investimenti con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del DM n. 1831/2011, il MIPAAF verifica la conformità dei provvedimenti regionali alla normativa comunitaria entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

RITENUTO di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento recante “*Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/201 e s.s. m.m. e i.i.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura Investimenti. Campagna 2012/2013*” di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di rendere direttamente applicabili nella Regione Lazio eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico relative alla Misura Investimenti senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente determinazione,

- 1) di approvare, il documento recante “*Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/201 e s.s. m.m. e i.i.. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura Investimenti. Campagna 2012/2013*” di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rendere direttamente applicabili nella Regione Lazio eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico relative alla Misura Investimenti senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it

**Il Direttore
Roberto Ottaviani**

Allegato A



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO E AGRICOLTURA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

REG. (CE) N. 1234/2007 E REG. (CE) N. 555/2008

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO
D.M. DEL M.I.P.A.A.F. N. 1831 DEL 04/03/2011e S.S. M.M. e I.I.
DGR N. 186 DEL 06-05-2011**

**DISPOSIZIONI REGIONALI APPLICATIVE DELLA
MISURA INVESTIMENTI**

CAMPAGNA VITIVINICOLA 2012- 2013

INDICE

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Interventi e spese ammissibili
- Articolo 7 - Documentazione
- Articolo 8 - Domande di rettifica
- Articolo 9 - Realizzazione dell'investimento
- Articolo 10 - Rinuncia della domanda di aiuto
- Articolo 11 - Agevolazioni previste
- Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 13 - Dotazione finanziaria
- Articolo 14 - Rendicontazione della spesa e pagamenti
- Articolo 15 - Ulteriori disposizioni

PREMESSA

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e S.S. e M.M. e I.I. e della D.G.R. n. 186 del 6 MAGGIO 2011, con il presente Provvedimento sono dettate le **Disposizioni Regionali Applicative (DRA)** per la Misura “Investimenti”, campagna vitivinicola 2012-2013 prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

L'amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria così come previsto dell'articolo 2 comma 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011.

Per quanto riguarda le domande biennali l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto, la finanziabilità e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei potenziali soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria è subordinata all'approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2014, oltre che al rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento che, per le domande biennali, costituisce un “bando pubblico a condizione”.

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2014, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Il Decreto (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2014 sarà riportato nell'area tematica del settore vitivinicolo del sito della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio <http://www.agricoltura.regione.lazio.it>.

ARTICOLO 1 *Obiettivi e Finalità*

La Misura “Investimenti” introduce un regime di sostegno per le imprese situate nel territorio delle Regione Lazio che realizzano investimenti funzionali all'incremento del rendimento globale dell'impresa del settore vitivinicolo, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e raggiungimento di una maggiore competitività.

È concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino riguardanti i seguenti aspetti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i. ;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i..

ARTICOLO 2
Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 3
Requisiti e condizioni di ammissibilità

Possono accedere al premio, ai sensi dell'art. 3, del DM 4 marzo 2011, n. 1831,

1. le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹;
2. le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

la cui attività sia:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Non sono ammessi soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito.

Sono escluse le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

Le imprese richiedenti di cui ai punti 1. e 2. accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*.

Al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, gli investimenti relativi alle domande presentate ai sensi del presente bando devono essere immediatamente "cantierabili".

Ai fini del presente bando per cantierabilità s'intende l'avvenuto rilascio, da parte delle competenti amministrazioni comunali, dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o interventi su fabbricati esistenti: permesso di costruire, denuncia di inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli. La mancata acquisizione della cantierabilità, anche su parte degli investimenti programmati, comporterà la non ammissibilità della domanda.

Per le domande biennali il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
- pagamento con anticipo - su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

Non sono ammessi anticipi per gli investimenti di durata annuale.

Le domande biennali le cui istruttorie avranno avuto esito positivo potranno essere finanziate, se collocate in posizione utile in graduatoria, solo dopo l'approvazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) con il quale vengono stanziati i fondi relativi alla Misura Investimenti per l'anno 2014 destinati alla Regione Lazio. Di conseguenza solo se tale decreto verrà approvato in tempo utile per l'approvazione della Determinazione di finanziamento e per il rilascio dell'atto di concessione sarà possibile presentare la domanda di anticipo per le domande biennali. In caso contrario non sarà possibile presentare domanda di anticipo neanche per le domande biennali.

L'importo dell'anticipo non può superare il 20% dell'importo del contributo ammesso a finanziamento.

In caso di pagamento con anticipo il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n. 2220/1985.

Sia per le domande annuali che per quelle biennali non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL)/acconti.

* Ai sensi della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004* la Commissione ritiene che per impresa in difficoltà si intende una impresa che soddisfa le seguenti condizioni: non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Non è prevista la presentazione di progetti collettivi.

Per gli interventi di cui al successivo articolo n. 6 le imprese vitivinicole possono presentare domanda solo sulla Misura Investimenti di cui al presente provvedimento e non possono presentare domanda sulle misure 121 e 123 del PSR Lazio.

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, due domande di aiuto di cui una per progetti annuali e una per progetti biennali.

Le imprese vitivinicole che hanno presentato domanda biennale sulla Misura Investimenti nell'annualità precedente possono procedere all'inoltro di una nuova domanda di aiuto nella presente annualità solo nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti e siano stati presentati alla competente Area Settore Provinciale Agricoltura tutti i documenti in formato cartaceo relativi alla richiesta di pagamento.

Le imprese vitivinicole che hanno presentato domande sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio (bando singolo, pacchetto giovani e PIF) relativamente al comparto vitivinicolo e per uno o più degli interventi di cui al successivo articolo n. 6 del presente provvedimento possono presentare la domanda sulla Misura "Investimenti" OCM Vino solamente nel caso in cui:

- 1. abbiano già effettuato nell'ambito del PSR la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento;**
- 2. abbiano presentato rinuncia alla domanda presentata sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio o alla parte relativa agli interventi e alle spese ammissibili di cui al successivo articolo n. 6.**

ARTICOLO 4

Modalità per la presentazione delle domande:

Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 , n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e , n. ACIU.2011.678 del 25 novembre 2011 e n. ACIU.2011.679 del 25.11.2011 utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.

I soggetti che intendono presentare domanda devono inoltre essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e devono essere titolari di Partita IVA.

La domanda di aiuto deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it:

- ◇ per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;

- ◇ con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Lazio sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione regionale. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell'OP AGEA.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). Eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Al riguardo si evidenzia che, all'interno del programma per l'inserimento della domanda presente sul portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e poi al rilascio della domanda. (N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio informatico, non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico.

La domanda priva di sottoscrizione nelle forme previste dall' art.38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per:

- **“Progetti annuali”** per investimenti da completare entro il 31 maggio 2013;
- **“Progetti biennali”** per investimenti da completare entro il 31 maggio 2014.

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, al massimo due domande di aiuto di cui una per progetti annuali e una per progetti biennali. Le domande di aiuto per investimenti di durata annuale e le domande di aiuto per investimenti di durata biennale presentate nella stessa annualità dallo stesso richiedente devono contenere operazioni differenti.

Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale o biennale dell'investimento.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di:

- 'Domanda iniziale';
- 'Domanda di rettifica', nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

ARTICOLO 5

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la stampa e il rilascio informatico delle domande di aiuto e delle domande di rettifica eseguiti unicamente utilizzando la specifica funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it è fissato al **18 febbraio 2013**.

Le domande di aiuto e di rettifica rilasciate oltre il termine del 18 febbraio 2013 non sono ricevibili.

L'originale della stampa definitiva della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e per la quale è stato effettuato il rilascio informatico, deve essere sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dall' art.38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento incorso di validità, e *consegnata*, unitamente alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7, **entro le ore 14.00 del 28 febbraio 2013**, a cura del CAA o dal tecnico abilitato dalla Regione, presso le sedi regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, competenti per territorio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento.

La trasmissione all'Ufficio Regionale competente per territorio delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Di seguito si indicano gli indirizzi:

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41
03100 FROSINONE;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Latina - Via Villafranca
2/D 04100 LATINA;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A
02100 RIETI;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A
00185 ROMA;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 ,
01100 VITERBO.

Il CAA o il tecnico abilitato devono trattenere una copia della domanda e dei relativi allegati.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione.);
- il codice identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

ARTICOLO 6 ***Interventi e spese ammissibili***

Il sostegno è concesso nell'ambito del solo comparto vitivinicolo.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda informatizzata.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la domanda di aiuto e prima dell'ammissione a finanziamento del progetto vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda.

Tipologia degli interventi ammissibili

1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese spese per strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici;
2. acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegati nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli;
3. spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici per un investimento ammissibile per il singolo intervento non superiore a € 80.000;
4. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto;
5. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica;
6. Spese generali.

Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 30% dell'investimento globale richiesto.

Non sono ammissibili domande di aiuto con soli investimenti immateriali o con investimenti immateriali che superano la percentuale del 30% dell'investimento globale richiesto.

L'intervento relativo al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevede il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante il processo produttivo.

Per il potenziamento e la razionalizzazione della logistica nelle fasi della commercializzazione e/o trasformazione possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali ad esempio stampanti di etichette e lettori di etichette.

Le spese generali relative agli onorari di consulenti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.) sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del **10 % dell'investimento per lavori e opere edili**;
- fino ad un massimo del **5 % dell'investimento per tutti gli altri investimenti ammissibili diversi da lavori ed opere edili.**

Le spese generali, sia per lavori e opere edili sia per gli altri investimenti, devono essere scorporate dai singoli interventi ai quali si riferiscono e inserite nell'apposito intervento della domanda di aiuto denominato appunto "spese generali".

Non sono ammissibili a contributo spese generali non riportate nell'intervento "spese generali" della domanda di aiuto e riportate all'interno degli altri interventi unitamente alle altre spese.

Nell'ambito delle percentuali relative alle spese generali di cui sopra la spesa massima ammissibile corrisponde alla spesa massima richiesta in domanda.

Nel caso in cui l'importo ammesso in fase di istruttoria sia inferiore rispetto all'importo richiesto in domanda gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto delle percentuali massime di cui sopra.

Nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per :

- **investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;**
- **acquisto di fabbricati;**
- **acquisto di terreni;**
- **interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;**
- **interventi di sostituzione**, così come definiti all'art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli" e specificati all'articolo n. 44 del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" del PSR 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 412/2008 e s.s. m.m. e i.i. che si riporta di seguito.

Come specificato nel documento di programmazione e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per "investimenti di sostituzione" si intende:

- “investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

- Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;

- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;

- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;

- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;

- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;

- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;

- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;

- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

- **manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti;**
- **acquisto di macchinari attrezzature ed impianti usati;**
- **acquisti di motrici di trasporto**, fatto salvo l'acquisto di mezzi di trasporto e di carrelli specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci all'interno della cantina (N.B. non sono ammesse ad esempio trattrici agricole o furgoni, ma sono ammessi ad esempio muletti);
- **spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;**
- **spese per acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno, attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;**
- **spese per noleggio di macchine ed attrezzature;**
- **acquisti mediante leasing;**
- **spese amministrative e per il personale;**
- **spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale e per i clienti;**
- **interessi passivi;**
- **spese per garanzie bancarie o assicurative;**
- **IVA;**
- **spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata.** Le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- **viaggi e/o spedizione merci e/o doganali;**
- **qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.**

Limitazioni e vincoli

⇒ Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.

Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto di cui al presente provvedimento sono soggetti **all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo**, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

In tale periodo non possono subire, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

ARTICOLO 7 ***Documentazione***

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. le priorità richieste ai fini della graduatoria;
3. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
4. le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;
5. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso previste dal Reg. 436/2009.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

6. **Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 attestante** il numero di persone impiegate nell'impresa nell'anno che precede la presentazione della domanda. In sostituzione possono essere presentate le Dichiarazioni Mensili obbligatorie (DM 10) che l'azienda invia all'INPS, tramite il "Software di Controllo DM10" contenente tutti i contributi versati per i dipendenti e da cui si evince anche il numero totale dei dipendenti impiegati in azienda sia a tempo determinato che indeterminato. Nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno che precede la presentazione della domanda occorre presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione.
A seguito di quanto disposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n 6 del 31 maggio 2012, il DURC verrà acquisito dall'Ufficio Regionale competente per territorio, in qualità di amministrazione procedente – salvo casi specifici di settore - per via telematica, utilizzando il servizio "on line" disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it

7. **dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 dpr n. 445/2000) relativa alla regolare iscrizione alla competente CCIAA (riportare n. di iscrizione) e alla vigenza;**
8. **copia dell'estratto del bilancio dell'impresa** riferito all'anno che precede la presentazione della domanda dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nell'anno che precede la presentazione della domanda, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno che precede la presentazione della domanda per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
9. **relazione tecnica** con la quale si dimostra che l'intervento comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustra il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto. Nella relazione tecnica dovrà essere dimostrato che non si tratta di investimenti di mera sostituzione. La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - ◇ organizzazione dell'azienda;
 - ◇ descrizione analitica degli interventi che si intendono realizzare;
 - ◇ localizzazione degli investimenti;
 - ◇ quantificazione economica dettagliata degli investimenti;
 - ◇ risultati economici dell'ultimo esercizio;
 - ◇ mercati serviti e piano delle vendite;
 - ◇ piano degli investimenti;
 - ◇ piano finanziario e fonti di finanziamento;
 - ◇ crono-programma degli investimenti;
10. **planimetrie** della cantina riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica;
11. nel caso di interventi relativi alle opere edili dovrà essere allegata **copia del progetto esecutivo delle opere comprensivo di disegni tecnici e relazione tecnica debitamente timbrati dal Comune** presso i quali sono stati presentati;
12. **Computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese.
13. per l'acquisto di macchine e attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa** e presentare una **relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico sulla scelta del preventivo di spesa fornito dalle 3 ditte in concorrenza.**E' possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. A tale proposito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice;
14. in caso di acquisto di sole macchine e attrezzature occorre presentare il **certificato di agibilità delle strutture pre-esistenti in cui saranno installate le macchine e attrezzature.** Può essere accettata la richiesta di agibilità presentata al Comune competente a condizione che prima dell'ammissibilità venga presentato il certificato di agibilità o che siano trascorsi i termini previsti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001;
15. **concessioni, autorizzazioni, permessi**, pareri necessari in base ai quali **doirà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto;**

Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:

⇒ **titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative urbanistiche per la realizzazione di nuovi fabbricati o interventi su fabbricati esistenti**

- **permesso di costruire,**
- **denuncia di inizio attività (DIA),**
- **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

Nel caso di lavori strutturali che possono essere realizzati con D.I.A. o S.C.I.A. ai sensi della normativa vigente anche in assenza di permesso di costruire **dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo** con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con D.I.A. o S.C.I.A.;

16. I richiedenti che non sono proprietari degli immobili (ad es. affittuati, usufruttuari o comodatari) oggetto dell'intervento dovranno allegare la dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005;

17. Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nella domanda;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.

Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo;

18. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;

19. Documentazione prevista dall'articolo 12 del presente provvedimento relativa ai soli criteri per i quali si chiede l'attribuzione dei punteggi.

20. Eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate (dichiarata nel Quadro C della domanda) tra l'impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di

vendemmia e/o produzione 2012/2013 (ad esempio: per eredità, per acquisto o affitto da altra azienda, per termine del contratto con cui era stato concesso l'affitto).

E' possibile presentare solo domande di aiuto complete di tutti gli allegati previsti dai punti 1-20 in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti.

La mancanza della documentazione di cui sopra comporterà l'irricevibilità della domanda.

Nel caso in cui uno o più dei documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione regionale può essere presentata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesta in quale Area Settore Provinciale Agricoltura e per quale istanza i documenti sono stati presentati.

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione(campagna 2012-2013) previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. 436/2009.

Al fine di comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2012/2013 è necessario presentare in allegato alla domanda anche la documentazione di cui all'elenco seguente:

a. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare

~ Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte;

~ *oppure*

~ Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento;

b. Calamità naturale

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;

~ *oppure*

~ Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:

Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;

Perizia assicurativa;

c. Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ **Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio;**

d. Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc;

e. Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ Copia di atto proveniente dall'autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il

fatto.

ARTICOLO 8 ***Domande di rettifica***

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda di aiuto iniziale, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare un aumento del valore dell'investimento e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Area competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di rettifica.

Le eventuali domande di rettifica devono essere presentate entro il **18 febbraio 2012** o, qualora presentate su specifica richiesta degli Enti istruttori, entro la data da questi indicata nella nota di invito inoltrata al richiedente.

ARTICOLO 9 **Realizzazione dell'investimento**

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto MIPAAF n. 1831 del 4 MARZO 2011 **“l'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e ammesso a finanziamento e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Solamente in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni”.**

Pertanto, **il soggetto interessato deve includere nella domanda di aiuto le operazioni che è sicuro di portare a termine in tempo utile per ricevere il pagamento.**

Varianti

Per le domande annuali non sono ammesse varianti.

Per le domande biennali, sono ammesse varianti se vengono rispettate le seguenti condizioni:

* Ai sensi dell'articolo n. 31 del Reg. (CE) n. 73/2009 sono riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

- devono **essere richieste alla competente Area Settore Provinciale Agricoltura entro e non oltre tre mesi prima della data del completamento dell'investimento;**

- l'iniziativa progettuale deve conservare la sua funzionalità complessiva e la coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente provvedimento;

- non possono in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario;

- non possono comportare uno spostamento dei termini temporali entro cui realizzare l'investimento;

- la richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

- devono essere approvate dalla competente Area Settore Provinciale Agricoltura entro 60 giorni dalla loro presentazione;

- nella variante non si possono introdurre ulteriori interventi oltre a quelli richiesti nella domanda di aiuto originaria;

- nell'ambito degli interventi richiesti in domanda possono essere richieste in variante modifiche sia all'interno di ciascun intervento sia tra gli interventi richiesti in domanda con il vincolo che il totale della spesa ammessa non può essere superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto e che non possono venire introdotti nuovi interventi rispetto a quelli richiesti in domanda di aiuto.

Le eventuali economie, cioè la differenza tra quanto speso e quanto ammesso per l'acquisto/realizzazione di una singola voce di spesa, non sono considerate varianti e, nello stesso tempo, non possono in nessun caso essere utilizzate per altre voci di spesa né tra interventi né all'interno di un singolo intervento;

Tranne che per i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui **all'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 le varianti possono comportare una variazione della spesa, in più o in meno, non superiore al 20% rispetto al costo totale dell'investimento ammesso.** La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non può essere richiesta una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Modifiche non sostanziali

In quanto non considerate varianti, **sia per le domande biennali che per quelle annuali sono ammissibili modifiche non sostanziali** se sono coerenti con gli obiettivi del presente provvedimento e sono rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, **fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.**

Si considerano modifiche non sostanziali le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi.

Le modifiche non sostanziali possono essere ammesse esclusivamente nei seguenti casi:

- a) non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione;
- b) vengono effettuate per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- c) vengono effettuate per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- d) vengono effettuate per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
- e) per risolvere aspetti di dettaglio, per soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Le modifiche non sostanziali possono comportare una **variazione della spesa, in più o in meno, non superiore al 10% rispetto al costo totale dell'investimento ammesso.** La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

Non concorrono al raggiungimento della soglia del 10% le economie di spesa, la variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca per l'acquisto della medesima tipologia di macchina/attrezzatura.

Mentre nel caso di varianti possono essere richieste variazioni sia all'interno di ciascun intervento sia tra interventi, **nel caso di modifiche non sostanziali possono essere consentite esclusivamente modifiche all'interno di ciascun intervento.**

Non possono essere ammesse modifiche tra interventi e le economie derivanti dalla realizzazione di un intervento non potranno essere utilizzate per consentire una maggiore spesa in altri interventi.

È possibile il cambio di preventivo purché venga fornita una specifica relazione giustificativa e purché si rispettino le condizioni di cui sopra.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non sono ammesse modifiche che comportino una variazione del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio che ha permesso di collocarsi in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In sede consuntiva l'incaricato dell'accertamento finale verifica, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 555/2008 se in fase di accertamento finale dei lavori emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 o non è stato rispettato quanto previsto dal presente articolo relativamente alle "modifiche non sostanziali" e alle varianti si procede alla revoca dell'aiuto e, se è stato concesso un anticipo, al recupero dell'aiuto versato.

In fase di saldo per l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori deve essere prodotto un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori.

ARTICOLO 10 ***Rinuncia della domanda di aiuto***

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di aiuto senza conseguenze prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Non sono autorizzate revoche se l'Amministrazione regionale ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere ritirata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale rinuncia ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

ARTICOLO 11 ***Agevolazioni previste***

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti **limiti di spesa**:

■ **Progetti annuali**

- € 800.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- € 10.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;

■ **Progetti biennali**

- € 1.200.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento;
- € 10.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Intensità di spesa pubblica

Il contributo massimo concedibile è pari al 40% dell'investimento finanziabile nel caso di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE*.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 20% dell'investimento finanziabile.

* La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" come disciplinate dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

ARTICOLO 12

Criteria per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Sono individuati specifici criteri di selezione di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità. Dal momento che il finanziamento delle domande biennali e delle domande annuali avverrà in tempi separati e con fondi diversi sarà predisposta una graduatoria per le domande annuali e una per le domande biennali.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità** in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI			
NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
1	Imprese che non effettuano l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del <u>vino acquistato</u> , ai fini della sua commercializzazione.	Tale priorità <u>viene assegnata nel caso l'impresa non acquisti vino</u> , ai fini della sua commercializzazione ma svolga una o più delle attività previste dalle lettere a, b e c dell'articolo 3 del presente provvedimento.	30
2	Produzione biologica (ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91)	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento preveda l' <u>esclusiva</u> (100%) lavorazione di uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica.	10
3	Investimenti in impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto ottenuto.	La priorità è attribuita solo nel caso in cui nella cantina viene ottenuto almeno il 60% di prodotto trasformato DO e IG rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato.	10
4	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	10
5	Richiedente che non ha ottenuto aiuti a valere sulle Misura investimenti dell'OCM Vino e sulle misure 121 e/o 123 del P.S.R. Lazio 2007-2013 nel settore vitivinicolo.	La priorità è attribuita solo nel caso in cui al momento della presentazione della domanda per l'azienda richiedente non sia stata finanziata alcuna domanda relativa alla Misura Investimenti dell'OCM vino e alle misure 121 e/o 123 del PSR 2007-2013 Lazio relativamente al comparto vitivinicolo.	40
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91, i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica. Per l'attribuzione di tale priorità deve pertanto essere presentato l'elenco di tutti i fornitori e deve essere dimostrato che sono tutti assoggettati al regime di produzione biologica.

Per l'attribuzione del punteggio relativo agli Investimenti in impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto ottenuto deve essere presentata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quantità di produzione DO e IG rispetto al totale prodotto nell'ultima campagna vitivinicola.

Per il calcolo delle quantità si farà riferimento all'ultima dichiarazione Vitivinicola di vendemmia/produzione.

Nel caso di nuova azienda che non ha mai prodotto dovrà essere dimostrato che almeno il 60% del prodotto che sarà conferito all'azienda per la trasformazione sia idoneo alla produzione di Vini DO e IG.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

ARTICOLO 13 ***Dotazione finanziaria***

Per il finanziamento delle domande annuali inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati, a valere sui fondi comunitari FEAGA, complessivamente € 1.527.325,81.

Per il finanziamento delle domande biennali inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni non sono ancora stati stanziati i fondi.

Pertanto per le domande biennali il presente provvedimento costituisce un “bando pubblico a condizione”.

La condizione è costituita dall'approvazione del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2014 .

Per il finanziamento delle domande annuali l'Amministrazione regionale, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, può procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, nel caso in cui si rendessero disponibili eventuali risorse aggiuntive derivati dalla mancata o minore utilizzazione delle risorse stanziati per altre Misure del Piano Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo per l'annualità 2013.

ARTICOLO 14
Rendicontazione della spesa e pagamenti

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate:

- **entro il 31-05-2013, per le domande di investimento di durata annuale;**
- **entro il 31-05-2014, per le domande di investimento di durata biennale.**

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato:

- **al 31-05-2013 per le domande di investimento di durata annuale e per le domande di anticipo riferite ad investimenti di durata biennale;**
- **al 31-05-2014 per le domande di investimento di durata biennale con pagamento a saldo.**

Le domande di pagamento devono essere presentate tramite l'apposita applicazione presente nel portale SIAN "Investimenti vitivinicolo - Gestione Domande Pagamento".

Dopo aver provveduto alla stampa definitiva e al rilascio informatico la domanda di pagamento deve essere firmata dal beneficiario/rappresentante legale e presentata all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio entro i medesimi termini sopra stabiliti.

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati firmata da un tecnico abilitato e computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori;
- 2) copia conforme all'originale delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento aventi forza probatoria (bonifico o ricevuta bancaria, *documentazione rilasciata dall'istituto di credito relativa a pagamenti effettuati con carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo*) da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata;
- 3) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- 4) dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici;
- 5) certificato di agibilità (ove previsto) e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti realizzati;
- 6) DIA sanitaria (ove prevista);
- 7) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- 8) certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
- 9) eventuale documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- 10) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009.

Qualora il **contributo complessivo concesso** sia **superiore a € 154.857,00** prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipo/saldo) L'Ufficio Regionale competente per territorio, deve richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell'apposita **certificazione antimafia**, previa consegna da parte dell'interessato di idonea dichiarazione sostitutiva della certificazione camerale.

L'incaricato dell'accertamento finale verifica l'esistenza della **certificazione antimafia in corso di validità rilasciata dalla Prefettura competente** (D.P.R. 3 giugno 1998 n.252);

Sebbene il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento sia il 31-08-2013 per i progetti annuali e il 31-08-2014 per i progetti biennali, per gli interventi riconducibili a quelli previsti dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 **i lavori devono essere terminati in tempo utile per ottenere, entro le suddette date, il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune competente.**

In alternativa, qualora la domanda di pagamento del saldo non fosse corredata del certificato di agibilità degli investimenti realizzati, anche acquisita mediante l'istituto del silenzio assenso, è consentita la presentazione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione Lazio ed AGEA – O.P., di durata massima annuale e per un importo pari al 110% del contributo accordato, comprensivo dell'eventuale anticipazione. Entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della fideiussione, a pena di escussione della stessa, deve essere prodotta l'agibilità.

In assenza del certificato di agibilità per interventi riconducibili a quelli previsti dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 o della polizza fideiussoria di cui sopra la domanda di pagamento verrà dichiarata irricevibile.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si precisa che **la spesa deve essere unicamente sostenute dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Le spese devono essere comprovate da fatture in originale.**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Ri.ba). Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- Carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo. La documentazione rilasciata dall'istituto di credito relativa a pagamenti effettuati con carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo deve essere allegata alla pertinente fattura. Il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

Solamente nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti. In tal caso è sufficiente la quietanza: l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore.

Per gli importi maggiori o uguali a 200 euro non è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti.

I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, il funzionario incaricato dell'accertamento deve apporre lo specifico timbro di annullamento o la dicitura "**OCM Vino. Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. Misura investimenti Domanda n. _____, Data: ___/___/___, e la firma del funzionario incaricato.**

Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, verrà specificato dal funzionario incaricato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore Agea e deve essere assicurata la loro pronta reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'Organismo Pagatore Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

In caso di pagamento con anticipo, il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento della domanda - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n.2220/1985.

ARTICOLO 15

Ulteriori disposizioni

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco ed ai pagamenti stessi, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati. Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, che saranno rese disponibili anche sul sito internet www.agea.gov.it, relative alla Misura Investimenti

saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, è previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'OP Agea, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Gli importi indebitamente erogati sono recuperati maggiorati degli interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all'art 80 del regolamento Ce n 1122/20093 della Commissione si applicano mutatis mutandis.